



COMUNE DI COGOLETO

Città Metropolitana di Genova

C.A.P. 16016 - Via Rati, 66 - C.F.:80007570106 - P.I. 00845470103 - Tel. 010/91701 - Fax 010/9170225

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 19 del 09-06-2015

OGGETTO: REGOLAMENTO IUC - MODIFICHE

C O P I A

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno duemilaquindici addì ----- nove-----del mese di --- giugno---- alle ore --- 21:00 --- nella Residenza Comunale, per la trattazione degli argomenti di cui all'Ordine del Giorno, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano: Assente/Presente

VENTURI ANITA	P	BUELLI UMBERTO	P
COSTA MARINA	P	PATRONE NICOLO'	P
SCARRONE MICHELE	P	PANSOLIN ROBERTO	P
BISIO GIORGIO	P	BRUZZONE PAOLO	P
BIANCHI MASSIMO	P	BIAMONTI FRANCESCO	P
NANNI LUCA	P	TIRAORO SIMONE	P
PATRONE LUCIANA	A		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
LOMBARDI GIOVANNI.
Il Sindaco VENTURI ANITA
assume la presidenza e, riconosciuta
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI COGOLETO

Provincia di Genova

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19
DEL 09-06-2015

OGGETTO: REGOLAMENTO IUC - MODIFICHE

L'ASSESSORE

RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29/05/2014 avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta comunale unica (I.U.C.)";

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che si rende necessario approvare alcune modifiche al regolamento I.U.C. attualmente in vigore relativamente alla componente **TARI**;

RILEVATO che nel corso dell'anno si darà avvio ad importati opere pubbliche che avranno impatto sulle attività commerciali ed artigianali situate nelle zone interessate dai lavori;

VISTO in proposito l'articolo 1 comma 86 della Legge 549/1995 che disciplina la possibilità di introdurre agevolazioni sui tributi comunali per le attività commerciali ed artigianali situate in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche i cui lavori si protraggono per più di sei mesi;

RITENUTO pertanto di introdurre una specifica agevolazione per tali situazioni impositive integrando l'art. 43 del vigente Regolamento I.U.C. , componente TARI, come segue:

ART. 43

ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 la tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche di soggetti residenti che hanno un numero di occupanti pari o superiore a 5, di cui almeno tre membri siano figli. La riduzione è applicata alla sola parte variabile della tariffa nella misura del 45%.
2. La riduzione si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In ogni

caso le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 la tariffa si applica in misura ridotta alle utenze non domestiche esercizi commerciali ed artigianali aventi la propria sede operativa in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. La riduzione è applicata alla sola parte variabile della tariffa nella misura del 15%.

5. Ai fini di cui al comma 5 rientrano nel concetto di "zona preclusa al traffico" l'area o strada per la quale, a causa della presenza del cantiere, sia interdetta l'accessibilità veicolare di almeno una direzione di marcia e le aree e strade limitrofe al cantiere, appositamente e motivatamente individuate dall'Amministrazione, che risultino anch'esse oggettivamente interessate in modo rilevante da disagi analoghi.

6. L'agevolazione sarà applicata su richiesta degli interessati e decorrerà dalla data di apertura del cantiere i fino alla rimozione delle cause di disagio al traffico determinate dal cantiere.

7. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 22/12/2014 avente ad oggetto l'approvazione "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani";

DATO ATTO che l'art. 20 di detto regolamento prevede specifiche esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali per le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 dello stesso;

RITENUTO di adeguare il Regolamento IUC componente TARI come segue:

ART. 43 BIS

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONE IN CASO DI PATTI DI COLLABORAZIONE

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art.24 del DL n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L.164/14, sono esentate dal pagamento della tassa rifiuti giornaliera le occupazioni di suolo pubblico relative ad attività inserite nei patti di collaborazione di cui all'art.5 del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni , approvato con deliberazione C.C. n. 52/2014.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è concessa prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute limitatamente alla superficie interessata da detta attività ed al periodo di effettivo svolgimento dell'attività oggetto del patto di collaborazione , in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.

3. Nel caso in cui i patti di collaborazione siano sottoscritti da singoli cittadini, la tariffa si applica in misura ridotta all'utenza domestica intestata al soggetto.

4. La riduzione è applicata alla sola parte variabile della tariffa nella misura del 20%.

5. L'agevolazione sarà applicata su richiesta dell'interessato, esclusivamente per una utenza domestica ad esso intestata.

6. L'agevolazione sarà applicata a conguaglio nell'anno successivo a quello di vigenza del patto sulla base di una relazione redatta dal soggetto deputato al controllo delle attività

previste a carico del cittadini attivi che attestati la corrispondenza fra il risultato delle attività e quanto previsto nel patto stesso.

7. Le agevolazioni ed esenzioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

CONSIDERATO inoltre necessario apportare alcune modifiche ai coefficienti delle utenze domestiche e non domestiche in applicazione a quanto previsto dal comma 652 della Legge 147/2013 come riportato nelle Tabelle A e B allegate al presente atto;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO l'art . 1 comma 169 della Legge 269/06, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 16.05.2015 che ha differito al 31 luglio 2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

PROPONE

- **DI APPORTARE** le seguenti modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. componente TARI:

ART. 43

ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 la tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche di soggetti residenti che hanno un numero di occupanti pari o superiore a 5, di cui almeno tre membri siano figli. La riduzione è applicata alla sola parte variabile della tariffa nella misura del 45%.
2. La riduzione si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In ogni caso le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 la tariffa si applica in misura ridotta alle utenze non domestiche esercizi commerciali ed artigianali aventi la propria sede operativa in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre sei mesi. La riduzione è applicata alla sola parte variabile della tariffa nella misura del 15%.

5. Ai fini di cui al comma 5 rientrano nel concetto di "zona preclusa al traffico" l'area o strada per la quale, a causa della presenza del cantiere, sia interdetta l'accessibilità veicolare di almeno una direzione di marcia e le aree e strade limitrofe al cantiere, appositamente e motivatamente individuate dall'Amministrazione, che risultino anch'esse oggettivamente interessate in modo rilevante da disagi analoghi.

6. L'agevolazione sarà applicata su richiesta degli interessati e decorrerà dalla data di apertura del cantiere i fino alla rimozione delle cause di disagio al traffico determinate dal cantiere.

7. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART. 43 BIS

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONE IN CASO DI PATTI DI COLLABORAZIONE

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art.24 del DL n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L.164/14, sono esentate dal pagamento della tassa rifiuti giornaliera le occupazioni di suolo pubblico relative ad attività inserite nei patti di collaborazione di cui all'art.5 del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni , approvato con deliberazione C.C. n. 52/2014.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è concessa prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute limitatamente alla superficie interessata da detta attività ed al periodo di effettivo svolgimento dell'attività oggetto del patto di collaborazione , in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.

3. Nel caso in cui i patti di collaborazione siano sottoscritti da singoli cittadini , la tariffa si applica in misura ridotta all'utenza domestica intestata al soggetto.

4. La riduzione è applicata alla sola parte variabile della tariffa nella misura del 20%.

5. L'agevolazione sarà applicata su richiesta dell'interessato, esclusivamente per una utenza domestica ad esso intestata.

6. L'agevolazione sarà applicata a conguaglio nell'anno successivo a quello di vigenza del patto sulla base di una relazione redatta dal soggetto deputato al controllo delle attività previste a carico del cittadini attivi che attesti la corrispondenza fra il risultato delle attività e quanto previsto nel patto stesso.

7. Le agevolazioni ed esenzioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

- **DI APPROVARE** inoltre le modifiche ai coefficienti delle utenze domestiche e non domestiche in applicazione a quanto previsto dal comma 652 della Legge 147/2013 come riportato nelle Tabelle A e B allegate al presente atto;
- **DI DARE ATTO** che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2015;

- **DI DARE ALTRESI' ATTO** che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Unica Comunale;
- **DI TRASMETTERE** copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, a norma dell'art.52 del D.Lgs.446/1997, entro 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
- **DI PUBBLICARE** altresì il presente regolamento sul sito internet del Comune

L'Assessore alle Finanze, bilancio, tributi, patrimonio, sviluppo economico, politiche del lavoro, aree di trasformazione (Tubi Ghisa - Pratozanino - Loc. Madonnetta)
F.to Michele Scarrone

OGGETTO: REGOLAMENTO IUC - MODIFICHE

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari

Viene posta in discussione la proposta all'O.d.G. avente ad oggetto:
REGOLAMENTO IUC - MODIFICHE

uditi gli interventi dei consiglieri;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

presenti e votanti 12

assenti 1

come riportato sul frontespizio del presente atto;

con esito votazione come sotto riportato:

Favorevoli: 7

Contrari: 4

Astenuti: 1

VENTURI ANITA	Favorevole	BUELLI UMBERTO	Favorevole
COSTA MARINA	Favorevole	PATRONE NICOLO'	Favorevole
SCARRONE MICHELE	Favorevole	PANSOLIN ROBERTO	Contrario
BISIO GIORGIO	Favorevole	BRUZZONE PAOLO	Contrario
BIANCHI MASSIMO	Favorevole	BIAMONTI FRANCESCO	Contrario
NANNI LUCA	Astenuto	TIRAORO SIMONE	Contrario
PATRONE LUCIANA			

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta avente ad oggetto:

REGOLAMENTO IUC - MODIFICHE

Indi stante l'urgenza con n° 11 voti favorevoli e 1 contrario (sig. Biamonti Francesco), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to VENTURI ANITA

Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

Affissa all'Albo Pretorio in data odierna

F.to il Messo Comunale

Cogoleto, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta attestazione del Messo comunale, è affissa all'albo Pretorio in data odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Cogoleto, _____

Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267

Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cogoleto, _____

L'addetto alla segreteria

